



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

DM . n. del

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REG DECRETI
Prot: ~~0000468~~-07/11/2014-
REGISTRAZIONE

- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 15,16 e 17;
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento(CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche ad altri aeroporti tra cui quello di Aosta;
- VISTO il decreto del Vice Ministro pro-tempore delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2013, avente ad oggetto "Imposizione degli oneri di servizio pubblico sul servizio aereo di linea Aosta - Roma Fiumicino e viceversa" ed in particolare l'art. 3 che ha fissato al 29 settembre 2013 la data per l'entrata in vigore degli oneri stessi;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. serie C n. 41/3 del 13 febbraio 2013, relativa all'imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;
- CONSIDERATO che nessun vettore comunitario ha accettato di operare senza compensazione finanziaria il collegamento Aosta - Roma Fiumicino e viceversa, alle condizioni imposte sopracitato decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013;
- VISTA la Comunicazione della Commissione europea, pubblicata ai sensi dell'art. 17 par. 4 del Regolamento (CE) n.1008/2008 nella G.U.U.E. C n. 41/2 del 13 febbraio 2013, relativa al bando di gara per la concessione in esclusiva e con

- compensazione finanziaria, del servizio aereo di linea sulla rotta Aosta – Roma Fiumicino e viceversa;
- VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 0000081/DG del 12 luglio 2013 con il quale sono stati approvati gli atti della gara di cui sopra ed è stata aggiudicata alla Società di navigazione aerea Darwin Airlines S.A. la medesima gara;
- VISTA la prenotazione del 24 luglio 2013 alla Commissione europea, a norma dell'art. 108, par.3, del TFUE, effettuata con le modalità di cui allegato 1 del Regolamento (CE) n. 794/2004 e succ.mod, relativa all'aiuto di Stato individuale per la concessione al vettore Darwin Airlines SA del servizio aereo di linea Aosta-Roma Fiumicino e viceversa;
- VISTA la nota prot. n. Ares(2013)3124400 del 27 settembre 2013 con cui la Commissione Europea-DG Mobilità e Trasporti ha comunicato all'ENAC che il vettore Darwin Airlines S.A., in quanto svizzero, non può essere ammesso ad effettuare attività di cabotaggio aereo su rotte interne al territorio italiano escludendo altresì che tali operazioni possano avvenire a titolo di oneri di servizio pubblico;
- VISTA la nota prot. n. 9422 del 9 ottobre 2013 con cui la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea ha informato le Autorità italiane che la Commissione Europea - DG Concorrenza, con nota prot. n.Comp/F2RD/ao*2013/098026 del 4 ottobre 2013 ha dichiarato chiusa, per le anzidette motivazioni, la sopraccennata procedura di prenotazione dell'aiuto di stato n°. identificativo SA.37127 (2013/PN);
- CONSIDERATO che, dalla data del 29 settembre 2013, nessun vettore intracomunitario può prestare servizi aerei di linea sulla rotta Aosta-Roma Fiumicino e viceversa, se non in conformità agli oneri di servizio pubblico imposti con decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013;
- RITENUTI di fatto scaduti, ai sensi dell'art. 16, par. 11 del Regolamento (CE) n.1008/2008, gli oneri di servizio pubblico imposti sulla rotta Aosta-Roma Fiumicino e viceversa in quanto non è stato effettuato alcun servizio per oltre dodici mesi a far data dalla data di entrata in vigore degli oneri stessi;
- CONSIDERATO che gli Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 15, par. 1 e 2 del Regolamento (CE) n.1008/2008, devono astenersi dall'assoggettare la prestazione di servizi aerei intracomunitari da parte di un vettore aereo comunitario a qualsivoglia permesso o autorizzazione, salvo quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento stesso;
- RAVVISATA la necessità di fare cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013, al fine di permettere ai vettori

comunitari di esercire in regime di libero mercato la rotta Aosta-Roma Fiumicino e viceversa;

DECRETA:

Articolo 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2013, avente ad oggetto "Imposizione degli oneri di servizio pubblico sul servizio aereo di linea Aosta – Roma Fiumicino e viceversa", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* - serie generale - n. 26 del 31 gennaio 2013.

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,


Maurizio Lupi



